



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

AZIENDA SANITARIA LOCALE

A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

**REGOLAMENTO AZIENDALE
IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**

Aggiornamento Ottobre 2022

**INDICE**

Premessa	pag. 3
Art. 1 – Riferimenti normativi	pag. 4
Art. 2 – Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	pag. 5
Art. 3 – Definizioni	pag. 6
Art. 4 – Scopo e destinatari	pag. 8
Art. 5 – Individuazione delle Strutture coinvolte nel sistema di segnalazione	pag. 9
Art. 6 – Livelli di responsabilità e compiti	pag. 10
Art. 7 – Collaborazione attiva	pag. 13
Art. 8 – Adeguata verifica della controparte	pag. 13
Art. 9 – Motivi di esclusione della controparte	pag. 14
Art. 10 – Indicatori di anomalia	pag. 14
Art. 11 – Procedura di segnalazione interna	pag. 15
Art. 12 – Gestore	pag. 17
Art. 13 – Comunicazione di operazioni sospette alla UIF	pag. 18
Art. 14 – Caratteristiche delle operazioni sospette	pag. 18
Art. 15 – Adempimento da parte del Gestore	pag. 19
Art. 16 – Contenuto della comunicazione/segnalazione	pag. 20
Art. 17 – Modalità della comunicazione/segnalazione	pag. 20
Art. 18 – Legittimità della segnalazione	pag. 20
Art. 19 – Astensione dal compiere l'operazione e sospensione da parte della UIF	pag. 21
Art. 20 – Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti	pag. 21
Art. 21 – Finanziamento del terrorismo	pag. 22
Art. 22 – Ulteriori modalità operative	pag. 23
Art. 23 – La valutazione del rischio	pag. 23
Art. 24 – Formazione	pag. 24
Art. 25 – PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misure di prevenzione	pag. 24
Art. 26 – Riservatezza e divieto di comunicazione	pag. 25
Art. 27 – Entrata in vigore	pag. 25
Allegato n. 1 – Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia	pag. 26
Allegato n. 2 – Modello di segnalazione di operazione sospetta	pag. 35
Allegato n. 3 – Modello di comunicazione di operazione sospetta	pag. 45
Allegato n. 4 – Modulo identificazione titolare effettivo	pag. 46

Premessa

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici e che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all'uso dei contanti, nell'obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell'attività di formazione specifica del personale.

Il presente Regolamento è rivolto alle Strutture aziendali, nonché ai loro Responsabili e collaboratori che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Articolo 1

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 4 maggio 2011, "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.L. del 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza Amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari." (convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014);
- D.M. del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
- Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche attuazione della direttiva (UE)

2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (19G00131);

- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscal e per esigenze indifferibili.
- Comunicazione U.I.F. del 18 aprile 2016 (Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale);
- Comunicazione U.I.F. del 13 ottobre 2017 (Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale);
- Comunicazioni U.I.F. del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021 "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19".
- Comunicazione U.I.F del 10 novembre 2020 "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera B), del D.lgs. 231/2007";
- Comunicazione U.I.F dell'11 aprile 2022 "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR";
- Nota protocollo n. UMPNRR 1582 del 01/08/2022 del Ministero della Salute, Prot. Reg. Piem. n. 00029064 del 02/08/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –PNRR Missione 6 Salute – Indirizzi operative a Regioni e Province autonome per la gestione dei flussi finanziari e per le attività di controllo".

Articolo 2

Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Ai fini del presente Regolamento, costituiscono "**Riciclaggio**" (art. 2 del D.Lgs 231/2007), se commesse intenzionalmente, le seguenti attività illecite:

- 2.a la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- 2.b l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- 2.c l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a

tale attività;

- 2.d la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

In conformità alla disciplina comunitaria e al D.Lgs n. 231/2007 si precisa che la nozione di riciclaggio è stata ampliata comprendendo anche :

- a) il reato di "autoriciclaggio", inteso come l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto. Tale fattispecie è prevista come nuovo specifico reato dell'ordinamento penale italiano dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (art. 3, comma 3).
- b) La reintroduzione del falso in bilancio al fine di ricomprendere operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale, "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio.

Ai fini del presente Regolamento ed in base all'art. 1, comma 1 lettera a) del D.Lgs 109/2007 per "**Finanziamento del terrorismo**" si intende, invece qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Art. 3

Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

- "**indicatori di anomalia**": fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori sono previsti nell'allegato di cui al provvedimento UIF del 23/04/2018, nonché nel D.M. del 25/09/2015, da intendersi a fini esemplificativi e non esaustivi;
- "**mezzi di pagamento**": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative

trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- **“operazione”**: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale.
- **“operazione sospetta”**: in base alle indicazioni contenute nell’art. 41 c. 1 D.Lgs. 231/2007, si intende l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- **“Riciclaggio”** le seguenti azioni commesse intenzionalmente:
 - la conversione o il trasferimento di beni effettuati, essendo a conoscenza della provenienza da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - l’acquisto, la detenzione o l’utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione;
- **“Responsabile della Struttura aziendale”**: il soggetto che deve garantire l’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo per le attività di afferenza e la relativa segnalazione al Gestore
- **“Gestore”**: soggetto delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), nonché a svolgere i compiti meglio definiti nel presente regolamento;
- **“Soggetto cui è riferita l’operazione”**: soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti gli uffici della Pubblica Amministrazione svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o

patrimoniale;

- **"UIF"**: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 231 del 2007.

Articolo 4

Scopo e destinatari

La normativa antiriciclaggio è diretta ad impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da attività illecite, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.

Ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (o Decreto Antiriciclaggio), come modificato dal D.Lgs. 90/2017, gli uffici della pubblica amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il Decreto antiriciclaggio, in particolare all'art. 3, prevede che i destinatari delle attività di prevenzione adottino *"idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio"*.

L'A.S.L. TO 4 di Ciriè, Chivasso ed Ivrea , pertanto, adotta il presente Regolamento allo scopo di:

- 1) favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico-finanziarie che, per la presenza di caratteristiche ed elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- 2) definire la procedura di segnalazione delle operazioni sospette, supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione di tali fenomeni criminosi.

Il presente Regolamento è rivolto alle Strutture aziendali e ai loro operatori che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Articolo 5

Individuazione delle Strutture coinvolte nel sistema di segnalazione

Il presente regolamento si rivolge alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività volte a realizzare operazioni a contenuto economico, che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o sono, comunque, connesse alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero rivolte ai controlli di competenza nei confronti dei destinatari di dette operazioni.

Il regolamento si applica, quindi, a tutte le strutture aziendali e, in particolare, per la peculiare natura delle loro attività, ai seguenti Servizi/Strutture/Distretti/Direzioni mediche/Dipartimenti:

- S.C. Acquisizione e Gestione logistica Beni e Servizi;
- S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
- S.C. Affari istituzionali- Legali –C.N.U.;
- S.S. Legale e Assicurazioni;
- S.C. Gestione Economico-Finanziaria;
- S.C. Amministrazione del Personale;
- S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse;
- S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi;
- Ufficio Ingegneria Clinica;
- S.C. Governo clinico;
- S.C. Farmacia Ospedaliera;
- S.C. Farmacia Territoriale;
- S.C. Distretto di Ivrea;
- S.C. Distretto di Chivasso-San Mauro;
- S.C. Distretto di Settimo;
- S.C. Distretto di Ciriè-Lanzo;
- S.C. Distretto di Cuornè ;
- S.C. Direzione Medico Ospedaliera di Ivrea-Cuornè;
- S.C. Direzione Medico Ospedaliera di Chivasso;
- S.C. Direzione Medico Ospedaliera di Ciriè-Lanzo;
- Dipartimento di Prevenzione;
- Dipartimento di Salute Mentale;
- Dipartimento Patologia delle Dipendenze;
- Dipartimento Emergenza;
- Dipartimento Materno Infantile;
- Dipartimento Oncologico.

Articolo 6

Livelli di responsabilità e compiti

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono individuati i seguenti **livelli di responsabilità** interni all'Azienda:

- 1) **il Direttore Amministrativo;**
- 2) **il "Gestore"** (Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria), o suo delegato. Per tale livello di responsabilità l'art. 11 del Provvedimento della Banca d'Italia - UIF del 23 aprile 2018 recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" espressamente prevede che "*Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un unico "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuate quale "gestore" e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line*"
- 3) **I Direttori/Responsabili delle Strutture Semplici e Complesse** come elencate all'art. 5, che gestiscono le risorse economiche e finanziarie aziendali;
- 4) **I soggetti obbligati alla segnalazione.**

In particolare:

1.1) Il Direttore Amministrativo verifica tramite il Gestore che le Strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti come stabiliti dal presente Regolamento, garantendo l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. Il Direttore Amministrativo inoltre fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normative in esame all'interno dell'A.S.L.

Valuta infine le segnalazioni inviate dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali;

2.1) Il Gestore (cfr art. 12) è il soggetto aziendale delegato dal Direttore Generale come interlocutore con l'UIF per la tenuta di tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette, oggetto di verifica. A tal riguardo può individuare più di un

soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF. Il Gestore è nominato con apposito provvedimento del Direttore Generale, comunicato alla UIF, ed ha il compito di:

- 2.1.1 acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento. A tal proposito il Gestore collabora con gli altri Direttori/Responsabili delle Strutture Semplici e Complesse, acquisendo le loro eventuali segnalazioni di operazioni sospette.
- 2.1.2 valutare la completezza e correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute, onde procedere o meno alla tempestiva trasmissione all'UIF;
- 2.1.3 informare la Direzione aziendale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- 2.1.4 comunicare alla UIF, previa registrazione al portale Infostat – Uif, ogni operazione ritenuta a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulla scorta delle linee guida di cui al D.M. Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 e del presente regolamento, previa concertazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e previa comunicazione alla Direzione Aziendale;
- 2.1.5 definire, formalizzare, aggiornare le procedure antiriciclaggio e monitorarne il rispetto con il supporto dei soggetti coinvolti;
- 2.1.6 coordinare e pianificare le attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo in raccordo con i Direttori/Responsabili delle strutture coinvolte;
- 2.1.7 favorire la diffusione e la conoscenza della normativa antiriciclaggio nell'ambito dell'Azienda;

3.1) I Direttori/Responsabili degli Uffici, Strutture Semplici e Complesse, Dipartimenti, a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione, sono responsabili dell'applicazione delle procedure previste dal presente regolamento per le attività di afferenza ed in particolare:

- 3.1.1 sono responsabili dell'attuazione dei controlli interni per la verifica del corretto esercizio degli adempimenti antiriciclaggio con apposite istruzioni operative;
- 3.1.2 acquisiscono le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori delle rispettive Strutture;
- 3.1.3 valutano la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, le trasmettono al "gestore", il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria o Suo delegato, per l'eventuale invio all'UIF;
- 3.1.4 informano la Direzione aziendale e il Gestore, circa le decisioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette;

- 3.1.5 sono responsabili dell'adeguata verifica della controparte;
- 3.1.6 sono responsabili della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- 3.1.7 sono responsabili della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite;
- 3.1.8 sono responsabili degli adempimenti informativi/formativi previsti all'articolo 21;
- 3.1.9 assicurano il puntuale adempimento delle disposizioni di cui al protocollo n. UMPNRR 1582 del 01/08/2022 del Ministero della Salute, Direzione generale PNRR Missione 6-Salute, protocollo Reg. Piem. n. 29064/A14000A del 02/08/2022, avente ad oggetto: "Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR Missione 6 – Salute – Indirizzi operativi a Regioni e Province autonome per la gestione dei flussi finanziarie e per le attività di controllo", ivi comprese tutte le attività espressamente indicate al capitolo 5 "ATTIVITA' DI CONTROLLO"
(La disposizione UMPNRR 1582 è stata trasmessa via mail da "coordinamento.missione6@regione.piemonte.it; ai Direttori/ Responsabili, direttamente coinvolti nell'attuazione delle disposizioni PNRR);
- 3.1.10 più in particolare comunicano ai soggetti attuatori dei singoli interventi del PNRR le verifiche da effettuare in ordine ai titolari effettivi PNRR di cui all'art. 24 del presente regolamento;
- 3.1.11 assicurano il puntuale adempimento delle disposizioni di cui al protocollo n. UMPNRR 08 del 15/06/2022 del Ministero della Salute, Direzione generale PNRR Missione 6-Salute, protocollo Reg. Piem. n. 37526/A14000A del 10/10/2022, avente ad oggetto: "Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR Missione 6 – Salute – Politiche antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Controlli in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) . Tale disposizione è stata trasmessa ai Direttori/ Responsabili interessati via mail da "coordinamento.missione6@regione.piemonte.it
(La disposizione UMPNRR 08 è stata trasmessa via mail da "coordinamento.missione6@regione.piemonte.it; ai Direttori/ Responsabili direttamente coinvolti nell'attuazione delle disposizioni PNRR.

4.1) Sono obbligati alla segnalazione tutti i dipendenti dell'A.S.L. TO4 (Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso ed Ivrea) che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate.

In particolare l'obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico nei confronti di persone

fisiche o entità giuridiche connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

L'A.S.L. TO4 (Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso ed Ivrea) adotta procedure interne e meccanismi di controllo che consentano di individuare eventuali transazioni che per la presenza di caratteristiche particolari possano generare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nel rispetto delle linee guida che saranno emanate dal Comitato di sicurezza finanziaria.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l'astensione non sia impossibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini.

Articolo 7

Collaborazione attiva

Le misure di cui al presente Regolamento si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali danno attuazione alle procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della controparte, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione del rischio, di garanzia del rispetto delle disposizioni pertinenti, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I medesimi destinatari adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale.

Articolo 8

Adeguata verifica della controparte

Il Direttore/Responsabile della Struttura Semplice o Complessa interessata (di seguito Direttore), quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'A.S.L., ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione della stessa.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- a) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione

della controparte.

A tal fine, il Direttore può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di chiedere al "Gestore", di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore, previa informazione alla stessa delle criticità rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o attivare il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Direttore deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

Articolo 9

Motivi di esclusione della controparte

Come previsto dall'art. 80, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016) per i "delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo".

Ai fini di una corretta applicazione del citato articolo, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.

Articolo 10

Indicatori di anomalia

La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione dell'A.S.L. TO 4 di Ciriè, Chivasso ed Ivrea ed è collegata all'esistenza di un sospetto. Non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (e periodicamente aggiornati) gli indicatori di anomalia, diretti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e a garantire in tal modo il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questione.

Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo gli indicatori di anomalia come definiti dal decreto della UIF del 23 aprile 2018.

L'elencazione di tali indicatori non è esaustiva, ma esemplificativa, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Il Gestore, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ulteriori caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte negli indicatori, siano comunque sintomatiche di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Il Gestore deve quindi effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto sia degli indicatori di anomalia previsti, sia di tutte le altre informazioni disponibili.

I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di una valutazione complessiva dell'operazione:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità, illogicità ed elevata complessità dell'attività
- significativo ammontare.

Articolo 11

Procedura di segnalazione interna

Ogni dipendente delle Strutture indicate all'art. 5 che abbia il sospetto di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è tenuto ad informare tempestivamente il proprio Direttore/Responsabile.

I dipendenti dell'A.S.L. TO 4 di Ciriè, Chivasso ed Ivrea sono tenuti a segnalare anche le operazioni sospette, rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto in parte presso altri soggetti sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Sono escluse dalla segnalazione esclusivamente le mere violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il Responsabile/Direttore quando viene a conoscenza o ha motivi per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, è a sua volta tenuto ad eseguire un'analisi del grado di anomalia dell'operazione presumibilmente sospetta, valutando attentamente gli elementi a disposizione, nonché la coerenza e la compatibilità dell'operazione con tutte le informazioni in suo possesso. Eventualmente il Responsabile/Direttore potrà richiedere ad altre strutture aziendali tutte le informazioni ritenute utili valutando le eventuali fonti non ufficiali (internet, giornali,...),

Delle analisi effettuate deve conservare agli atti la prova documentale. Il tempestivo inoltro della segnalazione al Gestore deve essere effettuata mediante la compilazione dell'apposito modulo interno di segnalazione (Allegato 2) garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

In ogni caso devono essere valutati, da parte dei Direttori, i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica sul fornitore o sul cliente e sul titolare effettivo;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente alla instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo, il coinvolgimento in altre attività criminose, l'essere considerate persone politicamente esposte;
- valutazione della coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- informazioni da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. internet, articoli di giornale);
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

L'analisi dell'operatività è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto (aggiudicazione, stipulazione contratto, consegna delle attività, collaudi o rendicontazioni).

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Speciale attenzione va posta all'individuazione dei nuovi rischi connessi alla possibilità, da parte della criminalità organizzata, di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e le iniziative di solidarietà finanziaria per rispondere alla crisi pandemica legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR) inserito nel programma Next Generation EU. In particolare, data la semplificazione della materia degli appalti pubblici introdotta dal D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021 e già in parte modificato dal D.L. 121/2021, che fino al 30 giugno 2023 snellisce l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture entro nuove minori soglie, occorre prestare particolare attenzione ai casi di subappalto e agli istituti acceleratori specificamente dedicati all'attuazione degli interventi del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'UE quale, a titolo esemplificativo, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

Qualora una delle condizioni riportate all'art. 9 si realizzi o evidenzi anomalie, dovrà essere attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta, al fine anche di valutare l'eventuale sospensione dell'operazione. Successivamente il Responsabile/Direttore valuterà se procedere o meno alla **comunicazione** dell'operazione sospetta al Gestore, mediante l'apposito modulo (allegato 2), il quale provvederà se del caso alla comunicazione all'UIF.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, gli stessi possono inoltrare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda e al Gestore.

L'iter valutativo deve essere ricostruibile su base documentale, per cui la segnalazione va accompagnata da una sintetica documentazione (documenti di identità, visure camerali, statuti, elenco soci, ecc.), idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri contabili a supporto.

La documentazione così predisposta deve essere inviata, unitamente al Modulo 2, al "gestore delle segnalazioni" a mano o all'indirizzo di posta elettronica eghignone@aslto4.piemonte.it. Una copia di tutta la documentazione rimane, sempre in modo riservato, agli atti del Gestore a preconstituire prova documentale

Il Gestore, ricevuta la relazione, la esamina tenendo conto delle valutazioni del Direttore/Responsabile della struttura e, se ritiene fondato il sospetto, effettua la segnalazione sulla procedura dell'UIF.

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni.

Una copia di tutta la documentazione rimane, sempre in modo riservato, agli atti del Gestore a preconstituire prova documentale.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal dipendente e/o Direttore/Responsabile della Struttura e/o dal Gestore, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura UIF per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

Articolo 12

Gestore

Il Gestore è il soggetto, individuato dall'Azienda con provvedimento formalizzato, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, la persona individuata quale "Gestore".

Preso atto dell' art. 11 del Provvedimento della Banca d'Italia - UIF del 23 aprile 2018 e stante la complessità dell'organizzazione, si provvede a individuare , quale "Gestore delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF", il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria, in quanto egli, gestendo nel complesso le attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, svolge una generale funzione di monitoraggio e controllo nei confronti di tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni aziendali, potendo così rilevare elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 13

Comunicazione di operazioni sospette alla UIF

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 231/2007, l'A.S.L. TO 4 di Ciriè, Chivasso ed Ivrea, quale ente pubblico, tramite il "gestore" di cui all'articolo precedente, è tenuta ad inviare alla UIF una comunicazione di operazione sospetta quando è a conoscenza, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di comunicazione di operazioni sospette è distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui al D.Lgs. 109/2007.

La comunicazione di operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

La procedura relativa alla comunicazione dell'operazione è garantita e preservata da criteri di riservatezza, in particolare dell'identità di coloro che effettuano la comunicazione.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono richiedere ulteriori informazioni per fini investigativi.

L'ASL è tenuta a farsi carico di svolgere diligentemente le attività di comunicazione richieste dalla norma, ma non è tenuta ad effettuare alcun ulteriore approfondimento di tipo investigativo.

E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione, e a chiunque venga a conoscenza della stessa, di dare informazione dell'avvenuta comunicazione o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 14

Caratteristiche delle operazioni sospette

Il Gestore è tenuto a segnalare alla UIF le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui

all'articolo 9 e all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a da un uso elevato di contante.

Nella valutazione degli elementi soggettivi, gli operatori della ASL TO4 considerano tutte le informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione acquisite nell'ambito dell'attività svolta e, in particolare, di quelle inerenti a persone esposte politicamente (PEP), a politici italiani locali (PIL) e a soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici consultabili nelle liste pubbliche sul sito internet dell'Unità di Informazione Finanziaria (<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>).

Devono essere segnalate anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante.

Articolo 15

Adempimento da parte del Gestore

Il Gestore, ricevuta la segnalazione interna ai sensi degli artt. 7 ed 11 del presente Regolamento, analizza le operazioni anomale inoltrategli. Dopo un'accurata verifica delle segnalazioni pervenutegli, utilizzando tutte le informazioni raccolte, come da procedura di cui all'art. 6 p.to 2.4, decide sull'eventuale inoltro della segnalazione alla UIF di Banca d'Italia:

- 15.1 in caso di decisione negativa, il Gestore specifica le motivazioni in base alle quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- 15.2 in caso di decisione positiva, il Gestore provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della postazione Infostat, all'UIF, senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti, avvisando tempestivamente il Direttore Amministrativo per le valutazioni in merito ai provvedimenti di sospensione e di eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

La scheda di segnalazione, corredata della relativa documentazione, viene archiviata dal Gestore in un apposito raccoglitore, unitamente alla documentazione trasmessagli da cui era scaturito il sospetto. Nel caso di invio della segnalazione alla UIF, copia della segnalazione è conservata nello stesso raccoglitore. Tale raccoglitore deve essere custodito presso il Gestore. Il medesimo avrà cura di trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'A.S.L. una relazione annuale, anche in caso di assenza di segnalazioni, sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni.

Articolo 16

Contenuto della comunicazione/segnalazione

Il contenuto della comunicazione/segnalazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Tali elementi sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla Banca d'Italia - UIF, con il provvedimento del 23 aprile 2018.

Articolo 17

Modalità della comunicazione/segnalazione

Le comunicazioni/segnalazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Le segnalazioni sono trasmesse alla UIF in via telematica, attraverso le rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

Articolo 18

Legittimità della segnalazione

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Articolo 19

Astensione dal compiere l'operazione e sospensione da parte della UIF

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, specialmente se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione, o da soggetti ad essi collegati, il "Gestore" valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

Ai sensi dell'art. 6 c.7 lett. c) del d.lgs. 231/2007, l' UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In caso di sospensione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative prese in carico e, inoltre, deve trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni.

Articolo 20

Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti

La segnalazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che l'ha effettuata (il "Gestore") e all'Azienda.

Articolo 21

Finanziamento del terrorismo

Mediante il finanziamento del terrorismo, risorse di origine lecita o illecita sono destinate ad attività illegali altamente destabilizzanti per la società e per l'economia. A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli organismi internazionali e nazionali competenti hanno adottato iniziative volte a contrastare adeguatamente il terrorismo, non solo sul piano operativo ma anche su quello finanziario. Analoga attenzione dovrà essere prestata per le operazioni effettuate con Paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta, Paesi soggetti ad embarghi internazionali, individuati da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (tali embarghi devono essere adottati e rispettati da tutti gli Stati membri dell'ONU) o soggetti ad embargo dell'Unione Europea e degli USA (lista OFAC).

Qualora il titolare effettivo cui è riferita l'operazione risieda nei sopra citati Paesi, dovranno essere eseguite le opportune annotazioni sulla documentazione prodotta (allegando, eventualmente, per le operazioni commerciali copia dei documenti comprovanti il motivo del trasferimento). Ciò al fine di consentire, in caso di successiva visita ispettiva da parte di organi di controllo, una migliore comprensione delle motivazioni sottostanti a tali operazioni.

La frequente operatività da o verso i Paesi con regime fiscale privilegiato dovrà essere tenuta in considerazione sia nella valutazione del rischio di riciclaggio sia nella valutazione ai fini della individuazione di eventuali operazioni sospette.

Per quanto riguarda l'Italia, il MEF emana periodicamente la lista degli Stati Extracomunitari che sono considerati (tempo per tempo) come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Al fine di applicare gli obblighi di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone collegate al terrorismo internazionale, occorre consultare le liste comunitarie dei soggetti da sottoporre a misure di congelamento. Le Federazioni comunitarie del settore del credito, in accordo con la Commissione Europea, hanno predisposto un "database" contenente la lista consolidata dei destinatari delle misure restrittive adottate a livello comunitario. La lista, costantemente aggiornata, e le altre misure restrittive sono consultabili accedendo al sito ufficiale dell'Unione Europea:

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions

Inoltre, altre autorità hanno emanato specifiche liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, quali:

U.S. Treasury - SDN List The Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee – 1267

Articolo 22

Ulteriori modalità operative

Il controllo delle liste di cui all'art. 21 va effettuato per ogni nuovo contratto (e gli eventuali titolari effettivi) al momento dell'inizio del rapporto e con cadenza periodica.

Qualora si riscontri che uno o più nominativi sono contenuti nelle liste, non si deve dar seguito al rapporto (se nuovo) o lo si sospende (se già in essere) e si interessa entro le 48 ore successive il "gestore delle segnalazioni", che provvederà alla segnalazione dell'operazione sospetta all'UIF.

Le informazioni in merito alle Persone Politicamente Esposte e sul titolare effettivo dovranno essere oggetto di controllo sulla base delle autocertificazioni rilasciate (Modulo 2 e 3)

Articolo 23

La valutazione del rischio

La IV direttiva UE n. 2015/849, recepita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha posto particolare enfasi sulla valutazione del rischio prescrivendo l'adozione di un sistema formale di valutazione del medesimo proporzionato alla natura e alla dimensione di ciascun soggetto obbligato.

I criteri che ispirano la valutazione sono l'obiettività, la motivazione e la tracciabilità e devono essere definiti a priori.

L'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 richiede alle Aziende interessate, obbligate ai sensi dell'art. 10, di applicare le misure disposte per prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'art. 14 dispone che la pubblica amministrazione utilizzi i risultati dell'analisi del Comitato di sicurezza finanziaria ai fini della valutazione dei rischi cui è esposta nell'esercizio della propria attività, e per predisporre misure proporzionali e adeguate.

L'art. 15 stabilisce che i soggetti obbligati adottino procedure oggettive e coerenti ai criteri e alle metodologie dettate dalle autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione, tenendo conto di fattori associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti.

L'art. 18 stabilisce il contenuto degli obblighi di adeguata verifica.

L'art. 23 prevede che, in presenza di indici di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure di adeguata verifica semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti, ad esempio quando cliente sia una pubblica amministrazione; la semplificazione non è ammessa, però, quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La UIF, nella comunicazione dell'11 aprile 2022 avente ad oggetto la "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR", sottolinea che, per agevolare l'individuazione

di dati e informazioni rilevanti, possono essere adottate, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di contabilità pubblica, procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri qualitativi e quantitativi. Tra questi indicatori, ai fini dell'attuazione del PNRR, hanno particolare rilevanza quelli per i settori "appalti", "contratti pubblici" e "finanziamenti pubblici"; richiama inoltre l'importanza di controlli efficaci e tempestivi sulla c.d. documentazione antimafia e ricorda che l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che, in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori, sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio.

Il monitoraggio deve essere effettuato anche nei confronti di chi presta consulenza (intermediari bancari e finanziari, e professionisti) quando coinvolti in attività di assistenza e supporto per agevolare l'accesso ai fondi, verificando l'adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e della segnalazione delle operatività sospette, e monitorando nel tempo la regolarità del comportamento e delle attività svolte dai predetti collaboratori.

Articolo 24

Formazione

L'Azienda deve adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità. Nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Articolo 25

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- misure di prevenzione

Con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare alla Missione 6 Salute, la circolare Ministero della Salute prot. n. 00029064 del 02/08/2022, nel richiamare gli indirizzi operativi per la gestione dei flussi finanziari e per le attività di controllo, all'art. 5 stabilisce che i soggetti Attuatori (e sub-attuatori n.d.r.) assumono nella fase di attuazione del progetto obblighi specifici in tema di adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normative antiriciclaggio, come quella del titolare effettivo.

Il soggetto attuatore (e sub-attuatore) dovrà pertanto:

- 25.1 prima di aggiudicare la gara, provvedere all'esecuzione del controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'Avviso/gara al fine di prevenire e contrastare i conflitti di interessi e per la verifica del titolare effettivo;

- 25.2 verificare che tutti I soggetti di natura private partecipanti alla procedura d'appalto abbiano fornito I dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- 25.3 verificare che tutti I partecipanti alla procedura d'appalto (e I titolari effettivi) abbiano rilasciato l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- 25.4 verificare che siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico Avviso/Bando di gara le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi e le comunicazioni dei titolari effettivi;
- 25.5 verificare che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano coerenti con I format predisposti dall'Amministrazione/Stazione appaltante e , in tutti I casi:
- prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/20000;
 - coerenti con quanto richiesto dalla normative vigente avuto riguardo sia al contenuto specific che alle tempistiche di presentazione.
- 25.6 Verificare che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con I format predisposti dall'Amministrazione/Stazione appaltante.

Articolo 26

Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette descritto dal presente Regolamento è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno che all'esterno dell'Azienda. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda ed entra in vigore dalla data di tale pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

(estratto dal decreto della UIF del 23 aprile 2018)

A) Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. **Il soggetto cui è riferita l'operazione** ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. **Il soggetto cui è riferita l'operazione** fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio

dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. **Il soggetto cui è riferita l'operazione** risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni disignificativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono

censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. **Il soggetto cui è riferita l'operazione** risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B) Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

5. **Richiesta ovvero esecuzione di operazioni** con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economicopatrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. **Richiesta ovvero esecuzione di operazioni** prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti

diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. **Richiesta ovvero esecuzione di operazioni** con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad

esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di comodo”).

- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C) Indicatori specifici per settore di attività. Settore appalti e contratti pubblici³

- **Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità**, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnicorealizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo,

ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
-

- 2 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di cessione o di finanzia di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnicorealizzativa e finanziaria.

- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici⁴

- **Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile** con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria

per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - o Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
 - o Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - o Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - o Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
 - Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
 - Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

-
- 3 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

ALLEGATO 2

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Al Gestore Antiriciclaggio
Dott. Enrico Ghignone
Azienda Sanitaria Locale TO 4 di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

NOME	
COGNOME	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO RESIDENZA	
TELEFONO	
E-MAIL	

DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO SEGNALATO

NOME COGNOME O	
----------------	--

DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO	
PROFILO DI RISCHIO	◆ ALTO ◆ MEDIO ◆ BASSO
CONOSCENZA PROCEDURE PREGIUDIZIEVOLI	◆ SI ◆ NO
POSIZIONE CONTRATTUALE RISPETTO AL SEGNALANTE	

PARTE 1 – TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DM 25 SETTEMBRE 2015	VERIFICA
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identita' o ilcomportamento del oggetto cui e' riferita l'operazione	
1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza,cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza,cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il controllo.	
Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi e territori.	
2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire	

informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di dubbio.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e' reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.	
3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni <i>non profit</i> ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.	
4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa' caratterizzate	

da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, <i>international business company</i> .	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.	
Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta o esecuzione) delle operazioni	
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa' appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.	
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).	
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni <i>non profit</i> ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a fini di lucro.	
Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.	
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.	
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita' sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.	

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.	
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.	
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu' soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.	
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.	
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di garanzie.	
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.	
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.	
Operazioni di acquisto o di vendita concernenti di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.	
Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").	
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.	
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.	
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.	

C. Indicatori specifici per settore di attivita'	
---	--

Settore controlli fiscali (1)	
Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilita' finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.	
Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di societa' fittizie.	
Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.	
Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili.	
Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attivita' di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.	
Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione.	
Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.	
Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio.	
Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attivita' di pulizia e manutenzione, attivita' di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attivita' di commercio di beni a contenuto tecnologico o di societa'/associazioni sportive.	

Settore appalti e contratti pubblici (1)	
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita', specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di	

qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla localita' di svolgimento della prestazione.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilita' dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa', prive di giustificazione.	
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato da complessita' elevata.	
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.	
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.	
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.	
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita' tecnica o convenienza economica.	
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.	
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.	
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di	

legge.	
Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.	
Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.	
Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.	
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilita' e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o piu' soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.	
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.	

Settore finanziamenti pubblici (1)	
Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da piu' societa' appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.	
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalita' non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.	
Costituzione di societa' finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o piu' amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).	
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di societa' costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o piu' soci in comune.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita' beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.	

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.	
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.	

Settore immobili e commercio	
Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole <i>deficit</i> patrimoniale.	
Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.	
Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.	
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attivita' tra societa' riconducibili allo stesso gruppo.	
Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.	
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Richieste di licenze di commercio da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.	
Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.	
Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.	
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attivita' produttiva.	

(1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei seguenti criteri: incoerenza con l'attivita' o il profilo economico patrimoniale del soggetto **cui è riferita l'operazione**, assenza di giustificazione economica, inusualità, illogicità, elevata complessità e ~~significativo ammontare~~ dell'**attività operazione**.

PARTE 2 – SCHEDA RILEVAZIONE ELEMENTI SOSPETTI

◆ Non sussistono elementi atti a determinare rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

◆ Rilevazione di elementi sospetti, in merito a:

- anomalie connesse con l'identità o il comportamento del soggetto
- anomalie connesse con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni
- anomalie connesse con il settore controlli fiscali
- anomalie connesse con il settore appalti
- anomalie connesse con il settore finanziamenti pubblici
- anomalie connesse con il settore immobili e commercio
- Altra anomalia riscontrata: _____

◆ Avvio procedura di segnalazione sospetta in merito a:

- riciclaggio
- terrorismo

◆ **Note/allegati: Relazionare sull'attività svolta, sugli esiti, sul motivo che ha generato il sospetto e sugli eventuali provvedimenti** (Tipo Autorità, Autorità, Codice Comune o Stato estero di emissione, Tipo di provvedimento):

DATA _____ FIRMA _____

**ALLEGATO 3
MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE**

Il sottoscritto:

.....
Codice fiscale: :_::_:_: :_::_:_: :_::_:_: :_::_:_: :_::_:_:

In qualità di Responsabile della Struttura:,

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione dichiara di:

- essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di comunicazione di operazione sospetta previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e succ. modifiche ed integrazioni e dal Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23 aprile 2018 relativi alla prevenzione

dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;

- 2. essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti.

Posto quanto sopra, fornisce al "Gestore" le seguenti informazioni ai fini della comunicazione alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia:

Si allega la seguente documentazione:

.....
.....
.....

Luogo, data

Nominativo del dichiarante _____

Firma del dichiarante _____

ALLEGATO 4
MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Luogo e data

Il sottoscritto,

nato a

residente in

Codice Fiscale

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale

ventualmente esegue l'operazione di finanziamento, informato della definizione di "titolare effettivo" (la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività) dichiara:

di essere l'unico titolare effettivo;

di essere il titolare effettivo, unitamente a

.....;

di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:

.....;

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi:

- Cognome e Nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza.
- Codice Fiscale
- Tipo e Numero documento d'identità
- Luogo e data rilascio
- Autorità competente al rilascio

Firma